



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 dicembre 2013
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0280 (COD)**

**17682/13
ADD 1**

**CODEC 2938
AGRI 844
AGRIFIN 210**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	CSA/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sui pagamenti diretti

L'articolo 9, paragrafo 2, del progetto di regolamento sui pagamenti diretti non preclude la possibilità per un agricoltore di affittare a terzi uno o più edifici, ovvero parti di essi, o di possedere stalle, a condizione che tali attività non costituiscano la sua principale occupazione.

Dichiarazione della Commissione sul sostegno accoppiato

Per i prodotti agricoli, in particolare quelli non ammissibili al sostegno accoppiato a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento sui pagamenti diretti, la Commissione seguirà da vicino l'evoluzione del mercato e, in caso di grave crisi del mercato, potrà ricorrere alle misure appropriate a sua disposizione per migliorare la situazione del mercato.

Dichiarazione della Commissione sulla clausola di mancato parere

La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 5, paragrafo 4 , secondo comma, lettera b) del regolamento (UE) n. 182/2011 relativamente alla procedura del comitato

Il Consiglio, alla luce della dichiarazione della Commissione sulla cosiddetta clausola di *non parere*, ribadisce che l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) del regolamento n. 182/2011 relativamente alla procedura del comitato non è, e non voleva essere, un'eccezione a una regola generale.

Spetta al legislatore definire, nell'atto di base e alla luce delle caratteristiche specifiche di ogni caso, se avvalersi o meno dell'opzione che l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) mette a disposizione, impedendo così alla Commissione di adottare un progetto di atto di esecuzione in mancanza di un parere del comitato. Nessuna considerazione di ordine giuridico limita la possibilità di fare ricorso a tale opzione. Contrariamente ad altre disposizioni del regolamento comitatologia, l'articolo 5, paragrafo 4 non richiede alcuna giustificazione specifica di tale scelta.

Dichiarazione della Polonia sulla portata del sostegno accoppiato

Nel quadro delle discussioni tenutesi in seno al Consiglio "Agricoltura e pesca", la Polonia ha costantemente sottolineato la necessità di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo 38 del progetto di regolamento sul sostegno diretto. La Polonia ritiene che all'elenco dei settori debbano essere aggiunti quelli che attualmente ricevono un sostegno in virtù dell'articolo 68 del regolamento n. 73/2009 del Consiglio. Nello specifico, tale elenco dovrebbe includere settori di particolare importanza in regioni vulnerabili dal punto di vista economico ed ambientale, ivi comprese le categorie di produzione ad alta intensità di lavoro, ad esempio quella del tabacco, che sono importanti per il mercato del lavoro rurale e per l'attuazione di uno degli obiettivi della strategia Europa 2020.

Dichiarazione comune e richiesta della Romania e della Lettonia

Uno degli obiettivi principali dell'attuale riforma della PAC è un sistema in cui i pagamenti diretti siano più equamente distribuiti, in modo da consentire a tutti gli Stati membri con pagamenti diretti per ettaro inferiori al 90% della media europea di colmare un terzo del divario tra il loro attuale livello di pagamenti diretti e il 90% della media dell'UE nel corso del prossimo periodo e di far sì che tutti gli Stati membri raggiungano almeno il livello di 196 EUR per ettaro entro il 2020, come stabilito dal Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013.

Sulla base di questo principio generale accettato di una distribuzione più equa dei pagamenti diretti, la Romania e la Lettonia sostengono la riforma e accettano il compromesso raggiunto. Tale compromesso dovrebbe garantire alla Romania e alla Lettonia che gli importi delle dotazioni nazionali per il 2019 e il 2020 siano sufficientemente coerenti da permettere un pagamento diretto pari ad almeno 196 EUR per ettaro. Tuttavia, l'attuale progetto di regolamento non assicura in maniera totale l'applicazione del principio stabilito dal Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013. Ne consegue che i massimali delle dotazioni per i pagamenti diretti per la Romania e la Lettonia, per l'anno civile 2019 e l'anno successivo, sono fissati ad un livello inferiore e prevedono riduzioni per i pagamenti diretti di oltre 4 milioni di euro per la Romania e di quasi 700.000 euro per la Lettonia.

La Romania e la Lettonia hanno richiamato l'attenzione della Commissione, ricevendone una risposta positiva, sulla richiesta di riesaminare le assegnazioni al rialzo per gli esercizi finanziari 2019-2020 di modo da assicurare che le conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 siano pienamente recepite. Gli allegati II e III del nuovo regolamento sui pagamenti diretti andrebbero rispettivamente modificati. Ciò richiederebbe una decisione rapida a livello del prossimo Consiglio dei ministri.

Auspichiamo sinceramente che si terrà conto di questo adeguamento tecnico allo scopo di recepire e attuare pienamente le decisioni del Consiglio europeo in materia di massimali delle dotazioni per i pagamenti diretti per Romania e Lettonia. In caso contrario, gli agricoltori in Romania e Lettonia sarebbero discriminati due volte: la prima perché il loro livello di pagamenti diretti è tuttora il più basso dell'Unione europea; la seconda perché non sono rispettate le conclusioni del Consiglio sul quadro finanziario pluriennale.
